

Libera circolazione e copertura assicurativa

Scheda tematica

La vostra azienda impiega persone provenienti dai Paesi UE o AELS (Associazione europea di libero scambio) oppure invia i propri collaboratori in questi Stati per eseguire delle commesse? Ecco cosa dovete sapere sulla libera circolazione delle persone e la copertura assicurativa in caso di infortunio.

In base agli accordi bilaterali sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE/AELS, le cittadine e i cittadini Svizzeri possono lavorare nei Paesi dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio senza richiedere il permesso di lavoro o di soggiorno. Come è noto, le aziende svizzere assumono sempre più spesso cittadini dell'Unione europea, mentre un numero crescente di lavoratori svizzeri opera nei Paesi UE/AELS per conto del proprio datore di lavoro. Come sono assicurate queste persone? O in altre parole: a quali prestazioni hanno diritto se subiscono un infortunio sul lavoro o nel tempo libero? Ve lo spieghiamo con un esempio.

Mario Bernasconi vive in Svizzera, lavora per un'impresa edile con sede in Svizzera ed è assicurato alla Suva. Attualmente sta lavorando su un cantiere in Italia per conto della sua ditta. Un giorno scivola da un tetto e cade a terra dopo un volo di diversi metri. Subito viene ricoverato in un ospedale in Italia. Le prestazioni in contanti, come l'indennità giornaliera, gli vengono versate dalla Suva. Tuttavia, nonostante sia assicurato in Svizzera, Mario Bernasconi usufruisce delle prestazioni in natura (cure ambulatoriali e ospedaliere, farmaci) alle stesse condizioni delle persone assicurate in Italia. Perché Mario Bernasconi non riceve tutte le prestazioni secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)?

Accordi bilaterali

Il motivo sono gli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE/AELS, i quali hanno delle ripercussioni sulla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 115a). Secondo le disposizioni vigenti, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti ricevono le prestazioni di cura secondo la legge del Paese in cui essi hanno esercitato la propria funzione. Quindi, siccome Mario Bernasconi si è infortunato mentre lavorava in

Italia, usufruisce delle stesse prestazioni in natura che spettano agli assicurati italiani. A occuparsi del suo caso è un'assicurazione infortuni del Paese UE/AELS in cui si trova attualmente, la quale si assume i costi delle cure e in seguito li fattura alla Suva.

Se Mario Bernasconi vivesse in Italia e fosse ricoverato in ospedale in seguito a un infortunio, avrebbe diritto alle prestazioni in natura previste dalla legislazione italiana sulle assicurazioni sociali, anche se fosse frontaliere e quindi assicurato contro gli infortuni presso un datore di lavoro svizzero.

Importante per il datore di lavoro

Avete dei dipendenti distaccati in un Paese UE/AELS?

- Potete informarvi sulle condizioni presso la vostra cassa di compensazione AVS.

Oppure impiegate dei frontaliere?

- In questo caso dovete informare i vostri collaboratori in merito alle prestazioni assicurative.

Importante per i lavoratori

State lavorando per un periodo limitato in un Paese UE/AELS per conto del vostro datore di lavoro?

- Chiedete informazioni al vostro datore di lavoro per quanto riguarda l'assicurazione infortuni.

Infortuni nel tempo libero di Svizzeri all'estero

Un cittadino svizzero che subisce un infortunio durante un weekend passato a fare shopping in un Paese UE/AELS rimane comunque assicurato secondo la LAINF, ma riceve le prestazioni in natura secondo le leggi del Paese in cui si trova.

Maggiori informazioni sull'argomento

Per maggiori informazioni si raccomanda di consultare l'opuscolo «Occupato temporaneamente all'estero: assicurato alla Suva» (codice 1673/19.i) o di contattare il Centro di competenza casi di riferimento al numero 058 411 12 12.